

CIRCOLARE n. 5 – Maggio 2019

Vado Ligure, li 4 giugno 2019

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. I.V.A.	2
A.1.1) Fattura semplificata	2
A.1.2) Corrispettivi telematici: esonero	2
A.1.3) Consultazioni e-fattura	2
A.2. TRIBUTI LOCALI	2
A.2.1) Coefficienti IMU e TASI per i fabbricati di categoria D senza rendita	2
A.3. VARIE	3
A.3.1) Appalti e pagamento dei corrispettivi	3
A.3.2) Indicatori di affidabilità fiscale	3
A.3.3) La contabilità delle Università	3
B. PRASSI	4
B.1. I.V.A.	4
B.1.1) Corrispettivi telematici	4
B.1.2) Certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta	4
B.1.3) Utilizzo del plafond disponibile	5
B.1.4) Servizi di ricarica di veicoli elettrici	5
B.1.5) IVA differita per prestazioni fatturate ante concordato preventivo	5
B.1.6) Note di debito/credito per sconti e abbuoni	5
B.1.7) Rivalsa Iva in caso di accertamento	6
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D'IMPOSTA	6
B.2.1) Detrazione per ristrutturazioni	6
B.2.2) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: la guida	6
B.3. VARIE	7
B.3.1) Pace fiscale: chiarimenti	7
C. GIURISPRUDENZA	7
C.1. VARIE	7
C.1.1) Revisori ed incompatibilità	7
SEZIONE II – FOCUS	8

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) Fattura semplificata

È stato innalzato da 100 a 400 euro l'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 10 maggio 2019](#) – G.U. n. 120 del 24-05-2019). [↗](#)

A.1.2) Corrispettivi telematici: esonero

Confermati in questa prima fase gli esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui per le operazioni di cui all'art. 2, D.P.R. n. 696/96. È previsto inoltre l'esonero fino al 31.12.2019 anche se il volume d'affari è superiore a 400.000,00 euro ma le operazioni con corrispettivi sono considerate effettuate in via marginale in quanto non superiori all'1% del volume d'affari 2018. Per un approfondimento, si rinvia al Focus in calce alla presente circolare

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 10 maggio 2019](#) – G.U. n. 115 del 18-05-2019). [↗](#)

A.1.3) Consultazioni e-fattura

L'Agenzia delle Entrate sposta nella fascia temporale 1° luglio – 31 ottobre 2019 il periodo utile per l'adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche nella propria area riservata.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del Direttore n. 164664 del 30 maggio 2019](#)). [↗](#)

A.2.Tributi locali

A.2.1) Coefficienti IMU e TASI per i fabbricati di categoria D senza rendita

Sono stati aggiornati i coefficienti necessari per la determinazione del valore dei fabbricati di categoria D, senza rendita attribuita, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2019. Trattasi in particolare dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. L'aggiornamento è stato effettuato anche per i coefficienti relativi agli anni precedenti al 2019 (per il 2019 il coefficiente di aggiornamento è pari ad 1,02) – (Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 6 maggio 2019](#) – G.U. n. 116 del 20-05-2019). [↗](#)

A.3. Varie


A.3.1) Appalti e pagamento dei corrispettivi

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge concernente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018". Tra le varie disposizioni si segnala l'articolo 5 in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali che modifica l'articolo 113-bis, D.Lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal 26 maggio 2019, data di entrata in vigore del provvedimento. Viene precisato che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

(Legge 3 maggio 2019, n. 37 – G.U. n. 109 del 11-05-2019). 

A.3.2) Indicatori di affidabilità fiscale


L'Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi legati all'affidabilità fiscale che consentono di accedere ai benefici premiali previsti dalla disciplina ISA (art. 9-bis, D.L. n. 50/2017) per il periodo d'imposta 2018. Sono state altresì approvate delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione.

(Agenzia delle Entrate – Provvedimento del direttore n. 126200 del 10 maggio 2019). 

A.3.3) La contabilità delle Università

Adottata la terza edizione del Manuale Tecnico Operativo al fine di aggiornare la seconda edizione in merito alla predisposizione del bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria, a seguito delle modifiche apportate all'art. 7 del DM 19/14 per effetto del DM 394/17.

La revisione ha altresì la finalità di inserire all'interno del Manuale Tecnico Operativo gli schemi di Nota Integrativa al bilancio unico d'Ateneo d'esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, così come predisposti dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università, al fine di poter disporre di un quadro informativo omogeneo tra tutti gli Atenei.

(Decreto Direttoriale MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019). 

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Corrispettivi telematici

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, a decorrere dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro, precisando che:

- ⇒ per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione, con riferimento all'intero anno solare;
- ⇒ il volume da considerare è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta (compreso, quindi, il volume d'affari relativo alle attività per le quali non si ha l'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta);
- ⇒ per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, a decorrere dal 1° luglio 2019, occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018;
- ⇒ le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019 che decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019](#)). ↗

B.1.2) Certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta. L'istanza di interpello è stata effettuata da un soggetto che svolge attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggi e successiva rivendita agli utenti finale mediante portale. L'Agenzia ha precisato che:

- ⇒ le cessioni di titoli di sosta da parte di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo IVA ex art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/72 e sono certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio;
- ⇒ le cessioni di titoli di sosta da parte di gestori privati rientrano nel regime IVA monofase, di cui all'art. 74, D.P.R. n. 633/72 e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall'istante senza indicazione separata dell'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 2, D.M. 30 luglio 2009, e con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta in base all'art. 74.

Nel caso in cui l'utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, richieda la fattura, la società istante dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio (indicato come "emittente") esponendo l'importo dell'IVA ed inserendo nel campo "altri dati gestionali" il riferimento che trattasi di operazione rientrante nel regime monofase di cui al citato articolo 74. Tale fattura dovrà essere emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta ex articolo 1, comma 2, D.M. 30 luglio 2009.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 135/E del 9 maggio 2019](#)). ↗

B.1.3) Utilizzo del plafond disponibile

Non può avvalersi del beneficio del plafond l'esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, "acquista" un immobile. Non potranno altresì beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell'edificio in quanto per essi trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge); in questi casi, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019](#)). ↗

B.1.4) Servizi di ricarica di veicoli elettrici

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto comportamento, ai fini della fatturazione, per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica. In particolare, l'Agenzia ha precisato che i servizi di ricarica di veicoli elettrici (ubicati in luoghi pubblici o privati) ma comunque fruibili al pubblico, a fronte dell'erogazione e dell'incasso del relativo corrispettivo, possono ricondursi alla nozione di "distributore automatico" e, come tali, sono assoggettati agli obblighi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Tale obbligo viene meno laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura che dovrà essere necessariamente elettronica.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 149/E del 21 maggio 2019](#)). ↗

B.1.5) IVA differita per prestazioni fatturate ante concordato preventivo

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al pagamento dell'IVA ad esigibilità differita relativa a fatture emesse nei confronti di enti pubblici per prestazioni effettuate (e fatturate) ante concordato preventivo e riscosse successivamente durante la procedura concorsuale. Per l'Agenzia valgono le regole generali e quindi, essendo l'esigibilità sorta durante la procedura, il relativo credito dell'Erario sarà pagato in sede di riparto.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 164/E del 28 maggio 2019](#)). ↗

B.1.6) Note di debito/credito per sconti e abbuoni

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'emissione di note di debito relative a sconti e abbuoni riconosciuti al cliente. Secondo l'Agenzia, non può essere il cliente ad emettere nota di debito bensì il cedente ad emettere nota di credito. Se, peraltro, la somma riconosciuta non fosse soggetta ad IVA, non sarebbe necessaria l'emissione di documento rilevante ai fini IVA e quindi non vi sarebbero problemi nell'individuazione del soggetto che emetta un documento con esclusiva valenza nei rapporti fra le parti. Infine, l'Agenzia precisa che le note di debito dei cessionari/committenti (sia analogiche che extra SdI) possono essere utilizzate dal cessionario/committente ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente

sul piano finanziario, il documento originario, a condizione che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 172/E del 30 maggio 2019](#)). ↗

B.1.7) Rivalsa Iva in caso di accertamento

La rivalsa Iva sul cessionario/committente prevista dall'art. 60 co. 7 del Dpr 633/72 è un diritto e non un obbligo del soggetto che abbia subito una rettifica di operazioni già soggette a fatturazione ed abbia conseguentemente versato maggiore imposta all'Erario. Tale rivalsa non può essere esercitata se l'impresa cessionaria/committente è stata ormai cancellata dal Registro Imprese.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 176/E del 31 maggio 2019](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Detrazione per ristrutturazioni

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione del 50% spettante agli acquirenti di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzione, che provvedano alla successiva alienazione entro 18 mesi dalla fine dei lavori. L'Agenzia ha chiarito che, in caso di ristrutturazione che comporta anche ampliamento, gli acquirenti potranno fruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente e sempreché la stessa non venga demolita.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 150/E del 21 maggio 2019](#)). ↗

B.2.2) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: la guida

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una voluminosa circolare (ben 390 pagine) ad oggetto "*Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità*". Si tratta di un documento, elaborato congiuntamente alla Consulta Nazionale dei CAF, utile per i contribuenti, per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità nonché per gli stessi uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale. Nella circolare viene effettuata una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti:

- ⇒ spese che danno diritto a deduzioni dal reddito;
- ⇒ spese che danno diritto a detrazioni d'imposta;
- ⇒ crediti d'imposta;
- ⇒ altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La guida contiene, inoltre, un elenco completo dei documenti da presentare al CAF o al professionista abilitato per l'elaborazione della dichiarazione e da conservare ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate.


(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019](#)). ↗

B.3. Varie

B.3.1) Pace fiscale: chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due circolari per fornire ulteriori chiarimenti in tema di pace fiscale. In particolare:

- ⇒ con la Circolare n. 10/2019 viene fatta luce su alcuni dubbi sollevati da associazioni di categoria, professionisti e strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti;
- ⇒ con la Circolare n. 11/2019 l'Agenzia si sofferma sull'ambito applicativo della sanatoria delle violazioni formali, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni ammesse alla definizione e quelle non ammesse.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 10/E del 15 maggio 2019](#) e [Circolare n. 11/E del 15 maggio 2019](#)). 

C. GIURISPRUDENZA

C.1. Varie

C.1.1) Revisori ed incompatibilità

La delibera del c.d.a. di una Spa con la quale i soci nominano il revisore legale è nulla (ed il revisore non ha diritto al compenso) se lo stesso lavora nel medesimo studio professionale nel quale opera un membro del collegio sindacale della società in questione; manca infatti il requisito di obiettività ed indipendenza del revisore previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 39/10.

(Corte di Cassazione – [Ordinanza n. 14919 del 31 maggio 2019](#)). 

SEZIONE II – FOCUS

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 127/15, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del Dpr 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Con la risoluzione 47/E del 8/5/19, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della decorrenza 1/7/19, il volume d'affari rilevante è quello realizzato nel 2018 (come da dichiarazione annuale Iva). Rilevano quindi tutte le attività, ivi comprese quelle per le quali non vi era obbligo di scontrino o ricevuta fiscale.

Per i soggetti che iniziano l'attività nel 2019, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre in ogni caso dal 1° gennaio 2020.

Il Decreto MEF 10 maggio 2019 ha disposto l'esclusione dall'obbligo, fino al 31 dicembre 2019, per i corrispettivi derivanti dalle attività marginali, intendendosi per tali quelle che generano corrispettivi non superiori all'1% del volume d'affari del 2018.

In tema di corrispettivi, ricordiamo che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

- 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- 5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- 6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10
- 7) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- 8) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione

Nei casi in cui non viene emessa fattura, è obbligatorio il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale e, dal 1° luglio, la memorizzazione e trasmissione telematica.

Tuttavia, il Dpr 696/1996 ha previsto una serie di casistiche per le quali non è obbligatorio emettere scontrino o ricevuta fiscale. Tra esse, ricordiamo, con le lettere di cui all'art. 2 del citato Decreto:

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni.

Orbene, il Decreto MEF 10 maggio 2019 esonera, per questa prima fase di applicazione, dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, tutte le attività ed i soggetti per i quali ad oggi operano le esclusioni di cui al Dpr 696/96.

Criticità

Per gli enti pubblici, il richiamo alle esclusioni previste dal Dpr 696/96 implica, leggendo la lettera qq) dell'art. 2 del medesimo decreto, esonero da questa prima fase di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica e cioè quantomeno fino al 31.12.19, a prescindere dal volume d'affari.

Una criticità può riguardare gli enti pubblici che adottano, quale regime contabile principale ed autorizzatorio, il regime della contabilità economico-patrimoniale anziché quello della contabilità finanziaria: è il caso, fra gli altri, delle Università e delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Ciò in quanto, la norma di esonero richiama testualmente gli enti *“obbligati alla tenuta della contabilità pubblica”* ed il retaggio della contabilità pubblica è quello della contabilità finanziaria.

Invero, a parere di chi scrive, la contabilità economico-patrimoniale è un regime di *“contabilità pubblica”* alla cui tenuta taluni enti sono obbligati da norme specifiche; tra l'altro, trattasi di norme che, pur attingendo ai principi generali privatistici di cui al Codice Civile, impongono schemi e regole di contabilizzazione proprie e specifiche per gli enti coinvolti nell'obbligo.

Procedura

A livello procedurale, la novità di maggiore interesse è costituita dal cosiddetto *“documento commerciale”* che sostituirà scontrino e ricevuta fiscale, a tutti i fini, ivi

compresi quello legato al rimborso delle spese ai dipendenti in missione/trasferta nonché quello legato alle deduzioni fiscali della spesa.

Il **documento commerciale** è stato istituito ed è disciplinato dal Decreto interministeriale di concerto MEF – MISE del 7 dicembre 2016, in G.U. n. 303 del 29.12.16.

Per effetto dell'art. 1 del DM 7/12/16, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del Dpr 633/72, tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che non sono esonerati dalla medesima, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un **documento commerciale**, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata. Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art.2 co. 3, del D.Lgs. 127/15.

Il documento commerciale è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.

Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;

- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini:

- a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) applicazione dell'art.21 co. 4 lett. a), del dpr 633 (e cioè per consentire l'emissione di fattura differita per cessioni e prestazioni).

Al fine di esplicitare gli effetti fiscali di cui sopra, il documento commerciale contiene, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1 sopra riportate, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Resta invece fermo che il diritto alla detrazione dell'Iva non può essere esercitato se non a fronte di fattura. [!\[\]\(74d4806277d7e73349d8e8c0897931e9_img.jpg\)](#)